

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE - 27 OTTOBRE 2018 ORE 06:00

L'arte di gestire il patrimonio finanziario: servono competenze fiscali

di Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima

L'indagine Bankitalia sui bilanci delle famiglie italiane evidenzia come la ricchezza finanziaria si attesti su un trend di crescita costante. Cambiano, invece, le scelte delle famiglie, che dimostrano di preferire prodotti in precedenza non presenti nel portafoglio "tipo". La gestione del patrimonio finanziario è un'arte che, per essere coltivata a dovere, necessita dell'intervento di figure provenienti da diversi ambiti ed aventi competenze diverse, ma che si integrano e completano in maniera perfetta. E così, il consulente finanziario non potrà non essere affiancato da un esperto in ambito civilistico e fiscale, che saprà mettere in guardia il cliente dai rischi e illustrargli la soluzione migliore nel caso concreto, anche nell'ottica della successione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale.

I dati pubblicati da Banca di Italia sul finire del primo trimestre del 2018 evidenziano come siano i **depositi** e la **liquidità** ad assorbire la quota preponderante del patrimonio finanziario familiare. Gli italiani, pertanto, dimostrano un spiccato interesse per la liquidità, nonché una marcata fiducia (finalmente ritrovata dopo le recenti vicissitudini) nel sistema bancario.

Inoltre, la ricerca mostra come, in questo panorama, sia fondamentale il ruolo assunto dagli **investimenti di tipo assicurativo e pensionistico privato**. A tal proposito, basti pensare come si sia passati da un'incidenza pari al 10% nel 2002, all'attuale 23%. La preoccupazione suscitata dall'impatto mediatico delle voci che parlano di un annunciato collasso del sistema pensionistico gioca un ruolo sicuramente molto importante in tale contesto.

In questo scenario, cresce anche l'interesse per i **fondi comuni di investimento** e per i **titoli obbligazionari**.

Fin qui l'indagine statistica.

Ma cosa consigliare, per esempio, al cliente persona fisica residente non imprenditore?

L'advisor che entra in gioco nella **pianificazione del patrimonio finanziario**, prima di agire, non può non considerare quello che è il sistema italiano.

Dal punto di vista fiscale, l'analisi deve prendere le mosse dagli articoli 44 (redditi di capitale) e 67 (redditi diversi) del TUIR. Quelle appena richiamate rappresentano le categorie reddituali che vengono in rilievo nei casi in cui si discuta di investimenti di natura finanziaria posti in essere da persone fisiche.

Tre regimi di tassazione

Il D.Lgs. n. 461/1997 ha introdotto tre differenti modalità di applicazione della tassazione dei redditi finanziari (c.d. regimi di tassazione):

- **regime dichiarativo** (di cui all'art. 5),
- **regime amministrato** (art. 6)
- **regime gestito** (art. 7).

In tale contesto normativo, il Legislatore ha previsto che il regime, per così dire, ordinario per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria sia quello dichiarativo. Si comprende come quest'ultima affermazione corrisponda a verità se solo si considera che il regime amministrato e quello gestito possono essere applicati dagli intermediari finanziari residenti solamente nel caso in cui, e a condizione che, il contribuente abbia effettuato una espressa scelta e comunicazione (opzione) in tal senso.

Giova, inoltre, ripercorrere brevemente quelle che sono le **peculiarità** di ognuno dei tre regimi sopra richiamati.

Regime dichiarativo

Il primo (regime dichiarativo), oltre ad operare in assenza di scelta contraria, comporta che il contribuente debba effettuare, su base annua e in base alle previsioni di cui all'art. 68 TUIR, gli adempimenti di imposta, avendo cura di indicare in dichiarazione tutti i redditi di natura finanziaria percepiti (quadro RT). Si ricorda, inoltre, che, attualmente, è prevista una imposta sostitutiva del 26% che viene applicata con riferimento a tali redditi. La base imponibile è costituita dal risultato algebrico complessivo (ovviamente riferito al periodo).

A tal proposito, tuttavia, occorre tenere bene a mente come le **plusvalenze/minusvalenze** derivanti da partecipazioni qualificate non possano essere compensate e/o cumulate con quelle derivanti da altre fattispecie reddituali. Qualora si registrino minusvalenze, le stesse potranno essere portate in diminuzione di plusvalenze verificatesi in periodi di imposta successivi, ma mai oltre il quarto.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che vi sono alcuni strumenti finanziari che godono di una tassazione differente rispetto a quanto appena analizzato (i.e. titoli di Stato ed assimilati, che sono tassati al 12,50%).

Pertanto, bisognerà prestare particolare attenzione anche a tali aspetti e valutare attentamente l'opportunità di sottoscrivere una polizza in grado di garantire unitarietà nella gestione degli assets e semplificazione degli adempimenti.

Regime amministrato

Optando per il regime del risparmio amministrato (modalità "obbligatoria" nel caso di quote di fondi comuni di investimento), invece, gli adempimenti fiscali, che talvolta possono essere, come

sopra evidenziato, molto gravosi, sono effettuati direttamente dall'intermediario finanziario (banche, anche estere, ma a condizione che abbiano una stabile organizzazione in Italia; società fiduciarie; Poste italiane; agenti di cambio e SGR).

Pertanto, presupposto per poter accedere alla disciplina qui descritta è che i titoli, le quote o i certificati siano in custodia o in amministrazione presso un intermediario. Quest'ultimo, in virtù del regime in parola, nell'ipotesi in cui dal conteggio posto in essere risulti una plusvalenza, applicherà l'imposta del 26%.

Ricorrendo minusvalenze, invece, le stesse potranno essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate nel contesto del medesimo rapporto, ma non oltre il quarto periodo di imposta successivo.

Si ricorda che ogni rapporto con riferimento al quale si sia optato per "l'amministrato" è riconducibile al codice fiscale del titolare.

In ragione di quanto osservato deriva che, in caso di coesistenza di più rapporti - tutti in "amministrato" - detenuti dal medesimo soggetto presso lo stesso intermediario, le minus e le plusvalenze realizzate verranno compensate tutte tra di loro. In altre parole, il calcolo verrà effettuato in ragione della **posizione complessiva del cliente** (considerando il numero di codice fiscale). Se il rapporto con l'intermediario dovesse chiudersi e dovessero residuare minusvalenze non portate a compensazione, quest'ultime possono essere dedotte, previo rilascio di apposita certificazione, nel regime dichiarativo o in altro rapporto con riferimento al quale si opti per il regime amministrato.

Regime gestito

Il regime gestito, invece, presuppone la stipula di un contratto di gestione patrimoniale.

I soggetti che possono optare per "il gestito" sono i medesimi che vengono in rilievo nel caso dell'amministrato (persone fisiche non imprenditori, società semplici e soggetti equiparati e gli enti non commerciali).

Risulta rilevante ricordare, altresì, come ogni gestione debba essere considerata **autonomamente**. Conseguenza di quanto appena indicato è che qualora una gestione produca un risultato negativo, lo stesso non può essere portato in diminuzione di un eventuale risultato positivo ottenuto nello stesso anno in altre gestioni intrattenute dal medesimo soggetto.

Con riferimento al calcolo dell'imposta dovuta, la stessa viene calcolata dal gestore al termine dell'anno (oppure nel giorno in cui il contratto di gestione si scioglie) e versata entro il giorno 16 febbraio dell'anno successivo (o, in caso di scioglimento, entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di chiusura). Se a seguito della chiusura della gestione residua un risultato negativo, previo rilascio di apposita certificazione, il cliente ha diritto a che il risultato venga computato in diminuzione, sia dall'eventuale risultato discendente da altro contratto di gestione, che nell'ambito del regime dichiarativo o amministrato.

Merita, infine, segnalare come depositi, conti correnti e certificati di deposito producano **redditi di capitale**. Su tali tipologie di redditi, le banche operano una ritenuta pari al 26%.

La questione si complica notevolmente nel momento in cui, nel contesto della pianificazione, vengano in rilievo **profili di internazionalità**. Si pensi, per esempio, al caso in cui il cliente, sempre persona fisica non imprenditore, detenga alcune partecipazioni in società estere. Nell'ipotesi in cui tale realtà abbia sede in Paesi facenti parte della White List, le plusvalenze sono soggette alle medesime regole dettate con riferimento alle partecipazioni domestiche. Qualora, invece, vengano in rilievo "Paesi Black List", le plusvalenze realizzate concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (fanno eccezione le plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati).

Come spesso accade, l'advisor coinvolto nella pianificazione patrimoniale gioca un ruolo non solo importante, ma fondamentale. Il giusto **mix** tra la conoscenza di aspetti **civilistici, finanziari e fiscali** è la chiave di volta che è in grado di fare la differenza tra una operazione brillantemente portata a termine ed una che si chiude con strascichi deleteri per il cliente.